



STATUTO DEL COMUNE DI PADOVA

IN VIGORE DAL 18 AGOSTO 2011

FOGLIO NOTIZIE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 4/02/2000

**PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 29/02/2000 AL 29/03/2000
PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL VENETO N. 30 DEL 31/03/2000
IN VIGORE DAL 30 MARZO 2000**

— °°° —

MODIFICATO CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 68 DEL 20/07/2000 – N. 77 DEL 21/07/2000 E N. 78 DEL 25/07/2000

**PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 28/08/2000 AL 26/09/2000
PUBBLICATE MODIFICHE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL VENETO N. 85 DEL 22/09/2000
IN VIGORE DAL 27 SETTEMBRE 2000**

— °°° —

MODIFICATO CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 116 DEL 3/11/2003 - N. 120 DEL 17/11/2003 E N. 122 DEL 24/11/2003

**PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 9/12/2003 AL 7/01/2004
PUBBLICATE MODIFICHE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL VENETO N. 1 DEL 2 GENNAIO 2004
IN VIGORE DALL'8 GENNAIO 2004**

— °°° —

MODIFICATO CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 16/02/2010 - N. 19 DEL 22/02/2010 E N. 24 DELL'1/03/2010

**PUBBLICATE MODIFICHE ALL'ALBO PRETORIO DAL 13/03/2010 AL 12/04/2010
PUBBLICATE MODIFICHE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL VENETO N. 26 DEL 26 MARZO 2010
IN VIGORE DAL 13 APRILE 2010**

— °°° —

MODIFICATO CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 6/06/2011 - N. 53 DEL 20/06/2011 E N. 65 DEL 4/7/2011

**PUBBLICATE MODIFICHE ALL'ALBO PRETORIO DAL 19/07/2011 AL 17/08/2011
PUBBLICATE MODIFICHE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL VENETO N. 58 DEL 5 AGOSTO 2011
IN VIGORE DAL 18 AGOSTO 2011**

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI	1
ART. 1 - CONTENUTI DELLO STATUTO	1
ART. 2 - FINALITÀ	1
ART. 3 - PROFILI DELL'AUTONOMIA E PRINCIPI ISPIRATORI	2
ART. 4 - ISTITUTI DI COOPERAZIONE	2
ART. 5 - DECENTRAMENTO FUNZIONALE	2
ART. 6 - PARTECIPAZIONE	2
ART. 7 - ATTIVITÀ	2
ART. 8 - ORGANIZZAZIONE	3
ART. 9 - INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE	3
TITOLO II - IL COMUNE E LA SUA ARTICOLAZIONE TERRITORIALE	3
ART. 10 - SEDE	3
ART. 11 - CIRCOSCRIZIONI	3
ART. 12 - STEMMA E GONFALONE	3
TITOLO III - PARTECIPAZIONE - LIBERE FORME ASSOCIATIVE - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE	4
ART. 13 - TITOLARI DEI DIRITTI	4
ART. 14 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI	4
ART. 15 - FORUM DEI CITTADINI	4
ART. 16 - STRUMENTI DI PARI OPPORTUNITÀ	5
ART. 17 - LIBERE FORME ASSOCIATIVE	5
ART. 18 - CONSULTAZIONI	5
ART. 19 - REFERENDUM CONSULTIVO	5
ART. 20 - DIRITTO DI ACCESSO	6
ART. 21 - REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO	6
ART. 22 - MEZZI DI INFORMAZIONE	6
ART. 23 - DIFENSORE CIVICO	7
ART. 24 - COMPETENZE DEL DIFENSORE CIVICO	7
TITOLO IV - GLI ORGANI DEL COMUNE	8
ART. 25 - ORGANI DEL COMUNE	8
ART. 26 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO	8
ART. 27 - ORGANI DEL CONSIGLIO	9
ART. 28 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	10
ART. 29 - UFFICI DEL CONSIGLIO	10
ART. 30 - COMMISSIONI CONSILIARI	11
ART. 31 - COMPITI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	11
ART. 32 - GRUPPI CONSILIARI	12
ART. 33 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO	12
ART. 34 - REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI	12
ART. 35 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E REGOLARITÀ DELLE SEDUTE	12
ART. 36 - PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO	13
ART. 37 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO	13
ART. 38 - ISTRUTTORIA	13
ART. 39 - INIZIATIVA	13
ART. 40 - CONSIGLIERI	14
ART. 41 - CONSIGLIERE ANZIANO	14
ART. 42 - DIMISSIONI DA CONSIGLIERE	14
ART. 43 - NOMINE	15

ART. 44 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA-----	15
ART. 45 - NOMINA DELLA GIUNTA-----	15
ART. 46 - COMPETENZE DELLA GIUNTA-----	16
ART. 47 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA-----	17
ART. 48 - LE SEDUTE DELLA GIUNTA-----	17
ART. 49 - ATTRIBUZIONI DEGLI ASSESSORI-----	17
ART. 50 - SOSTITUZIONE DELLA GIUNTA E DEI SINGOLI ASSESSORI-----	17
ART. 51 - SINDACO-----	18
ART. 52 - DELEGHE DEL SINDACO-----	18
ART. 53 - COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO-----	19
ART. 54 - DELEGHE DEL SINDACO COME UFFICIALE DI GOVERNO-----	19
ART. 55 - EFFICACIA DELLE DELEGHE-----	19
ART. 56 - VICE SINDACO-----	19

TITOLO V - DECENTRAMENTO TERRITORIALE ----- 19

ART. 57 - FUNZIONI DELLE CIRCOSCRIZIONI.-----	19
ART. 58 - ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE E ORGANI DELLA CIRCOSCRIZIONE.-----	20
ART. 59 - COMMISSIONI-----	21
ART. 60 - PRESIDENTE-----	21
ART. 61 - ORGANISMI DEL DECENTRAMENTO-----	21
ART. 62 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DECENTRATA-----	21
ART. 63 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE-----	21
ART. 64 - REFERENDUM DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE-----	22
ART. 65 - SERVIZI DELLE CIRCOSCRIZIONI-----	22
ART. 66 - PERSONALE DEI CONSIGLI DI QUARTIERE-----	22
ART. 67 - DELIBERAZIONI-----	22
ART. 68 - NORME SULLA PARTECIPAZIONE-----	23

TITOLO VI - L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI ----- 23

ART. 69 - IL MODELLO ORGANIZZATIVO-----	23
ART. 70 - IL SEGRETARIO-----	23
ART. 71 - IL VICE-SEGRETARIO-----	24
ART. 72 - I DIRIGENTI: LE ATTRIBUZIONI-----	24
ART. 73 - LE ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO-----	25
ART. 74 - GLI INCARICHI DI FUNZIONI DIRIGENZIALI-----	25
ART. 75 - LE RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALI-----	25
ART. 76 - IL CONTROLLO DI GESTIONE-----	25

TITOLO VII - I SERVIZI PUBBLICI----- 26

ART. 77 - I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI-----	26
ART. 78 - LE ISTITUZIONI: ORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO-----	26
ART. 79 - LA NOMINA E LA SURROGA DEGLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE E ISTITUZIONI-----	26
ART. 80 - LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE E ISTITUZIONI-----	27
ART. 81 - LA PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO-UTENTE-----	27

TITOLO VIII - FINANZA E CONTABILITÀ ----- 27

ART. 82 - PRINCIPI-----	27
ART. 83 - ATTUAZIONE DEI PRINCIPI-----	27
ART. 84 - COLLEGIO DEI REVISORI-----	28

TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI----- 28

ART. 85 - NORMA TRANSITORIA-----	28
ART. 86 - NORMA FINALE-----	28

TITOLO I

PRINCIPI

Art. 1

Contenuti dello Statuto

1. Lo statuto costituisce l'espressione fondamentale dell'autonomia del Comune di Padova, riconosciuta e promossa dalla Costituzione e dalle Leggi della Repubblica.
2. Detta le disposizioni di principio cui debbono attenersi gli organi di governo dell'ente e le relative strutture organizzative.

Art. 2

Finalità

1. L'azione comunale si informa ai principi di pacifica convivenza dei popoli, di solidarietà e di pari opportunità tra cittadini, senza distinzioni di sesso, razza, provenienza geografica, lingua, religione. L'azione comunale si rivolge, nell'ambito delle disposizioni di Legge, a tutti coloro che hanno un rapporto con la città.
2. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comune:
 - a) nel riconoscere la centralità della persona e della sua dignità, la valorizza attraverso l'attenta considerazione delle diverse forme nelle quali essa si esprime e favorendone il libero sviluppo;
 - b) riconosce e tutela la famiglia quale società naturale, sede primaria dello sviluppo della persona umana;
 - c) riconosce, quale metodo informatore della propria azione di governo, il principio di sussidiarietà e, a tal fine, promuove e sostiene sia l'autonomia dei propri organi decentrati, sia lo svolgimento dei servizi pubblici anche da parte di soggetti non profit. Al fine di sostenere l'effettiva applicazione del principio di sussidiarietà, il Consiglio comunale può istituire un organismo di consultazione e vigilanza che verrà disciplinato con apposito atto regolamentare;
 - d) cura gli interessi della comunità e ne promuove un equilibrato sviluppo culturale, sociale ed economico attraverso una razionale politica del territorio, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e paesaggistico, la salvaguardia dell'ambiente come bene e risorsa della collettività anche futura, il sostegno del lavoro e delle attività produttive, la predisposizione di efficienti ed efficaci servizi pubblici e di adeguati servizi sociali riferiti ai bisogni primari;
 - e) promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del comune una terra di pace nel rispetto e nella difesa della libertà e del principio di autodeterminazione dei popoli. Tutela la salute attraverso le istituzioni socio - sanitarie in un rapporto di collaborazione con i previsti organi di gestione e di controllo politico – amministrativo;
 - f) promuove la cultura anche valorizzando la tradizione e il costume locale, intessendo rapporti di collaborazione con enti e istituzioni universitarie e culturali e, in specie, con l'Università di Padova quale testimone permanente dei valori universali della cultura e della libertà.
3. In conformità dell'articolo 3 della Costituzione, nell'ambito delle vigenti disposizioni di Legge, l'amministrazione comunale assume il principio della parità e realizza idonee iniziative, attivando adeguati strumenti per il raggiungimento degli obiettivi tesi a promuovere e garantire la pari dignità delle persone e la pari opportunità tra uomo e donna.

Art. 3
Profili dell'autonomia e principi ispiratori

1. Il Comune in sede di attuazione delle proprie competenze:
 - a) Inerenti l'autonomia normativa, dispone realizzando la tutela degli interessi generali della comunità dei cittadini;
 - b) Inerenti l'autonomia amministrativa, cura che l'uso della discrezionalità sia aderente a criteri oggettivi;
 - c) Inerenti l'autonomia finanziaria, impiega le risorse liberamente disponibili in primo luogo allo scopo di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Art. 4
Istituti di cooperazione

1. Per il raggiungimento dei propri fini il Comune collabora con gli enti locali, la Regione, lo Stato e con ogni altra istituzione pubblica e privata.
2. Collabora altresì, ispirandosi ai principi della cooperazione, con le istituzioni della Unione Europea e con gli enti territoriali degli Stati membri della medesima comunità.

Art. 5
Decentramento funzionale

1. Il Comune attua il decentramento delle proprie funzioni per:
 - a) Migliorare l'efficienza dei servizi anche attraverso una distribuzione nel territorio che ne faciliti l'accesso da parte dei cittadini;
 - b) Soddisfare le esigenze dei cittadini, in particolare di coloro che, per ragioni di carattere psico-fisico, sociale ed economico, versano in condizioni di disagio;
 - c) Valorizzare il carattere storico delle differenti zone di cui si compone il territorio comunale;
 - d) Potenziare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale;
 - e) Contribuire ad assicurare la trasparenza amministrativa.

Art. 6
Partecipazione

1. Il Comune riconosce il diritto alla partecipazione dei cittadini singoli o associati, nel rispetto e per l'attuazione dei criteri indicati nell'art. 7, nonché del dovere costituzionale di imparzialità e buon andamento.
2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, la partecipazione degli interessati è garantita nelle forme previste dal relativo regolamento e con le tutele di cui alla Legge 675/1996.

Art. 7
Attività

1. L'attività del Comune s'informa al metodo della programmazione.

2. Essa è retta dai criteri di efficienza, efficacia ed economicità, favorendo la comunicazione tra il cittadino e la pubblica amministrazione, perseguendo altresì la semplificazione dei procedimenti amministrativi.
3. La gestione delle attività è evidenziata nella contabilità finanziaria e in quella economica, anche attraverso l'attivazione del controllo interno di gestione.

Art. 8 Organizzazione

1. Gli uffici e i servizi sono organizzati secondo regole di professionalità e responsabilità dei dipendenti, funzionalità ed economicità di gestione.
2. A tal fine, ai dipendenti debbono essere accordati i necessari spazi di autonomia, nel rispetto delle attribuzioni degli organi di governo dell'ente.

Art. 9 Interpretazione della legge

1. Nell'interpretazione della legge il Comune si attiene a quella conforme al dettato costituzionale ed alle disposizioni legislative che ne derivano.

TITOLO II IL COMUNE E LA SUA ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

Art. 10 Sede

1. Il Comune ha sede in palazzo Moroni, in Padova.
2. Gli organi del Comune possono essere convocati e riunirsi in sedi diverse, nell'ambito del territorio comunale.
3. La dislocazione degli uffici è attuata nel rispetto delle esigenze correlate all'attuazione dei principi posti dallo statuto.

Art. 11 Circoscrizioni

1. Il territorio comunale si articola in circoscrizioni di decentramento.
2. L'organizzazione e le funzioni sono quelle indicate negli artt. 57 e seguenti dello statuto.

Art. 12 Stemma e gonfalone

1. Le insegne del Comune sono costituite dallo stemma araldico e dal gonfalone.
2. Lo stemma riconosciuto con D.P.C.M. 22 agosto 1941 raffigura una croce rossa su campo d'argento a forma di scudo sormontato da corona.
3. Il gonfalone ha la foggia di un drappo bianco al cui interno campeggia una croce rossa.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE LIBERE FORME ASSOCIATIVE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Art. 13 Titolari dei diritti

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, salvo diverso esplicito riferimento, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Padova:
 - a) ai cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
 - b) ai cittadini non residenti, ma che nel Comune esercitino la propria attività prevalente di lavoro o di studio;
 - c) agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune di Padova o che comunque vi svolgono la propria attività prevalente di lavoro o di studio.

Art. 14 Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati

1. I soggetti di cui all'art. 13, singoli o associati, gli enti, le associazioni, gli ordini e i collegi professionali, al fine della migliore tutela di interessi collettivi, hanno la facoltà di presentare al Sindaco istanze su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione. Entro 30 giorni dal ricevimento, il Sindaco fornisce risposta all'istanza.
2. I soggetti di cui all'art. 13, nel numero minimo fissato dal regolamento, hanno la facoltà di rivolgere petizioni collettive al Sindaco, che le trasmette all'organo competente a provvedere. In caso di competenza del Consiglio comunale, la Conferenza dei Capigruppo si pronuncerà preliminarmente sull'inserimento della questione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.
3. I soggetti di cui all'art. 13, nel numero minimo stabilito dal regolamento, le associazioni, gli ordini e i collegi professionali hanno facoltà di presentare al Sindaco proposte per l'adozione di atti e la conclusione di negozi da parte del Comune. Il Sindaco trasmette la proposta entro 30 giorni all'organo competente.

Art. 15 Forum dei cittadini

1. Il Comune riconosce e promuove, anche d'intesa con i Consigli di Quartiere, riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti dei soggetti di cui all'art. 13, e gli interessi collettivi.
2. Tali riunioni possono avere dimensione comunale o subcomunale. Possono avere carattere periodico o essere convocate per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza.
3. A esso partecipano le persone interessate e i rappresentanti dell'amministrazione responsabili delle materie inserite all'ordine del giorno
4. Tali riunioni possono essere convocate anche sulla base di una richiesta di un congruo numero di cittadini nella quale devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione e i rappresentanti dell'amministrazione di cui è richiesta la presenza.
5. I regolamenti stabiliranno le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione posti alla base della legge.

Art. 16
Strumenti di pari opportunità

1. L'amministrazione comunale si dota degli strumenti stabiliti dall'art. 2, comma 3, del presente statuto. Tra questi istituisce la Commissione Pari Opportunità, costituita da rappresentanti del Consiglio comunale e delle organizzazioni, associazioni, movimenti femminili attivi in città; i compiti della commissione e le modalità di funzionamento saranno definiti da un apposito regolamento.
2. Per la realizzazione del precedente comma sono previsti spazi, mezzi e strumenti idonei.

Art. 17
Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e cooperative, senza scopo di lucro, dei cittadini tramite l'accesso ai servizi e alle strutture comunali, l'agevolazione nell'acquisizione delle informazioni, il ricorso a idonee forme di consultazione nei procedimenti di formazione degli atti generali.
2. Le associazioni, di cui al comma precedente e per i fini ivi previsti, possono chiedere di essere iscritte nel registro municipale delle associazioni operanti nel territorio comunale, secondo i requisiti e le modalità previsti nel regolamento.
3. La concessione di contributi comunali ai soggetti, di cui al comma 1, finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti, è subordinata alla predeterminazione, da parte del Consiglio comunale, dei criteri generali e delle modalità cui l'amministrazione comunale intende attenersi.

Art. 18
Consultazioni

1. Il Consiglio comunale e la Giunta comunale, in relazione alle rispettive competenze, possono indire su specifici problemi, consultazioni della popolazione o di parte di essa, con le modalità fissate dal regolamento, soddisfacendo in ogni caso le esigenze di snellezza e di efficacia delle consultazioni medesime.

Art. 19
Referendum consultivo

1. Il Consiglio comunale, su richiesta della maggioranza dei Consigli circoscrizionali ovvero di almeno cinquemila elettori del Comune, adotta la decisione di ricorrere al referendum consultivo della popolazione comunale.
2. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro, semplice e univoco.
3. Non possono essere ammessi referendum relativi a provvedimenti:
 - a) concernenti questioni che non siano di esclusiva competenza locale;
 - b) concernenti tributi, tariffe o bilanci;
 - c) di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
 - d) relativi ad attività amministrative interamente vincolate da leggi statali o regionali.
4. Sulla regolarità e ammissibilità delle richieste referendarie decide il Consiglio comunale, udito il parere di un'apposita commissione che si pronuncia entro 60 giorni dal deposito delle firme raccolte presso la segreteria comunale. Il Consiglio, con apposito regolamento, determina anche

le modalità di raccolta delle firme e di svolgimento del referendum, che è indetto dal Sindaco. Possono partecipare al referendum i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

5. In ciascun anno solare è possibile proporre e indire un'unica consultazione referendaria anche su più quesiti.
6. La consultazione referendaria ha la propria efficacia se ha partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto.
7. In ogni caso, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato del referendum il Consiglio comunale deve deliberare sulla questione sottoposta a referendum.

Art. 20 Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli e associati è garantito il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi del Comune, delle aziende autonome e speciali, delle istituzioni comunali e dei soggetti, sia pubblici che privati, che gestiscono servizi pubblici comunali.
2. Sono documenti amministrativi quelli definiti come tali dalla legge, e cioè ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
3. Il diritto di accesso si esercita tramite esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati nel presente statuto e nel regolamento.
4. L'esame dei documenti è gratuito, il rilascio di copia è subordinato unicamente al rimborso dei costi di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

Art. 21 Regolamentazione del diritto di accesso

1. Con regolamento viene istituito l'ufficio per l'informazione dei cittadini, anche con forme decentrate, e viene altresì disciplinato l'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi e ai documenti per chi vi abbia interesse. In particolare sono stabilite le norme per assicurare che il generale diritto di accesso ai documenti amministrativi non pregiudichi il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, e la tutela dell'ordine pubblico locale.
2. Il regolamento potrà anche prevedere casi motivati in cui il diritto di accesso venga differito nel tempo, e dovrà stabilire le norme di organizzazione per il rilascio delle copie.
3. In nessun caso la tutela della riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese e dell'ordine pubblico locale, o la necessità di norme regolamentari, potranno essere utilizzate per negare l'accesso a documenti relativi a procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria al richiedente per tutelare proprie posizioni giuridicamente rilevanti.
4. Il dirigente, in applicazione della disciplina regolamentare di cui al comma precedente, vieta o differisce in via temporanea la visione o l'esibizione dei documenti con provvedimento motivato.

Art. 22 Mezzi di informazione

1. L'Amministrazione assicura l'informazione completa e tempestiva sulle questioni di interesse della generalità degli abitanti e sulla propria attività.
2. A tal fine utilizza l'ufficio per l'informazione dei cittadini e i mezzi di comunicazione più idonei in relazione al contenuto degli atti e dei documenti.

3. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi necessari per dare concreta attuazione al diritto di informazione sulla base delle direttive del Consiglio comunale.

Art. 23 Difensore civico

1. Il Difensore civico svolge le funzioni di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale in piena autonomia e indipendenza sia gerarchica che funzionale.
2. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto, tra persone di sicura competenza giuridica e amministrativa e di riconosciuta probità e obiettività di giudizio, con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto tale maggioranza, si procede al ballottaggio fra i due candidati più votati. In caso di parità di voti, è ammesso al ballottaggio il più anziano di età. Al termine della votazione di ballottaggio è proclamato eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.
3. Il Difensore civico resta in carica per tre anni. Con apposito atto regolamentare verrà disciplinata la gestione dell'ufficio nell'eventuale periodo intercorrente tra la cessazione della carica e la successiva nomina. Il Difensore civico non è immediatamente rieleggibile.
4. Per l'esercizio della sua funzione, al Difensore civico è destinata una struttura organizzativa, la cui consistenza è determinata dal Consiglio comunale.
5. L'ufficio di Difensore civico è incompatibile con la carica di membro del parlamento, di Consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, di membro degli organi di gestione delle Unità Locali Socio – Sanitarie e con ruoli dirigenti in sindacati o partiti politici.
6. Il Difensore civico cessa dalla carica quando il Consiglio comunale, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, ne deliberi la revoca per gravi violazioni di legge o per accertata inefficienza.
7. Il Consiglio comunale, con la maggioranza di cui al comma 2, può deliberare un accordo con la Provincia per l'utilizzazione del Difensore civico provinciale. In tal caso una specifica convenzione disciplina gli oneri finanziari a carico del Comune e le modalità organizzative secondo cui il Difensore civico provinciale esplica le sue funzioni a favore della popolazione del Comune di Padova.

Art. 24 Competenze del Difensore civico

1. Il Difensore civico segnala al Presidente del Consiglio comunale, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze, i ritardi dell'azione amministrativa e dei pubblici uffici. Nei casi in cui non sia stato possibile rimuovere tali deficienze, dopo l'intervento presso i settori competenti per materia, il Presidente ne riferisce alla Conferenza dei Capigruppo ed eventualmente al Consiglio.
2. Il Difensore civico agisce di propria iniziativa o su proposta di chiunque ne abbia interesse. Quando il Difensore civico ravvisi atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione:
 - a) trasmette al responsabile del procedimento, ovvero dell'ufficio o del servizio, una comunicazione scritta con l'indicazione del termine e della modalità per sanare la violazione riscontrata;
 - b) in caso di persistenti e gravi inadempienze dell'amministrazione comunale, trascorso il termine indicato nella comunicazione scritta, può richiedere al Sindaco l'esercizio di poteri sostitutivi, nei limiti e con le modalità precisati dal regolamento;
 - c) può richiedere l'azione disciplinare;

- d) sollecita il Consiglio comunale, la Giunta o il Sindaco, che hanno l'obbligo di provvedere, ad assumere i provvedimenti di propria competenza, informandone, in ogni caso, il Consiglio comunale.
3. Al difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio, egli però è tenuto a conservarlo.
 4. Il Difensore civico riferisce direttamente al Presidente del Consiglio comunale i problemi che riguardano la tutela degli interessi diffusi e/o comunque della collettività. Il Difensore civico, se lo ritiene utile, riferisce al Sindaco e agli Assessori competenti per materia, i casi particolari che non possono essere risolti con decisione degli organi gestionali.
 5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, che la rende pubblica, una relazione sull'attività svolta, contenente anche indicazioni e suggerimenti utili all'amministrazione comunale.
 6. Al Difensore civico spetta un'indennità determinata dal Consiglio comunale in misura non superiore a quella stabilita per gli Assessori comunali.

TITOLO IV

GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 25 Organi del Comune

1. Sono organi del Comune a rilevanza esterna il Consiglio, il Presidente del Consiglio, la Giunta e il Sindaco.
2. A norma del presente statuto, hanno rilevanza esterna gli organi delle circoscrizioni.
3. Possono emettere atti con rilevanza esterna il Segretario generale, il Direttore generale – ove nominato -, e i dirigenti.

Art. 26 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo che attraverso gli atti fondamentali individua gli obiettivi da perseguire e ne verifica i risultati attraverso idonei strumenti. Nello svolgimento della propria attività il Consiglio è dotato di autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria. Il Consiglio dispone di adeguate risorse finanziarie da fissarsi annualmente con il bilancio di previsione, nonché di adeguata struttura organizzativa, la cui gestione viene disciplinata con il regolamento di cui al successivo art. 32.
2. Il Consiglio ha competenza relativamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti ad esso attribuiti dalla legge, i criteri generali per la disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché delle linee programmatiche di mandato;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

- d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio e i prestiti obbligazionari;
 - i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;
 - m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina e la revoca dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.
 - n) la definizione degli indirizzi per i provvedimenti da adottarsi dal Sindaco in ordine al coordinamento e riorganizzazione degli orari di esercizi commerciali, pubblici esercizi e servizi pubblici;
3. In armonia con le previsioni del precedente comma, il Consiglio delibera inoltre:
- a) Il ricorso a referendum consultivo e altre forme di consultazione della popolazione come previsto dal regolamento apposito;
 - b) i criteri generali cui l'amministrazione deve attenersi nella concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, vantaggi economici di qualsiasi genere a persone ed enti pubblici e privati;
 - c) ogni altro atto, anche non denominato regolamento, che predetermini i modi e le condizioni della successiva attività consiliare.
4. Il Consiglio esercita poteri di controllo politico – amministrativo sull'attività comunale e sulla gestione in qualsiasi forma dei servizi pubblici locali giovandosi della collaborazione del collegio dei revisori dei conti e delle strutture addette al controllo economico della gestione.

Art. 27 Organi del Consiglio

1. Sono organi del Consiglio il Presidente, le Commissioni consiliari, la Conferenza dei Capigruppo.

Art. 28¹
Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio, subito dopo la convalida degli eletti, elegge tra i suoi componenti, escludendo il Sindaco, il proprio Presidente. L'elezione avviene in forma palese, con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati. In caso di parità di voti, è ammesso al ballottaggio il più anziano di età. Al termine della votazione di ballottaggio è proclamato eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.
2. Il Consiglio comunale elegge, con unica votazione palese, due Vice Presidenti, di cui uno in rappresentanza della minoranza.
3. In assenza del Presidente, la seduta è presieduta dal più anziano dei Vice Presidenti, o dal Consigliere anziano in caso di assenza di entrambi.
4. Il Presidente del Consiglio comunale e i due Vice Presidenti costituiscono l'ufficio di presidenza.
5. Il Presidente rappresenta il Consiglio, ne dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento, concede la parola, giudica della ricevibilità delle proposte, annuncia il risultato delle votazioni con l'assistenza di due scrutatori da lui scelti, uno della maggioranza e uno della minoranza, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare l'espulsione dall'aula di consiglieri che reiteratamente violino il regolamento e di chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento dei lavori.
6. Il Presidente o i Vice Presidenti che non adempiono agli obblighi del loro ufficio possono essere revocati dal Consiglio con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.
7. Per procedere alla revoca, il Consiglio può essere convocato d'urgenza su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri. In caso di mancata convocazione nei termini previsti dall'art. 35 dello statuto, uno dei due Vice Presidenti, o il Consigliere anziano in assenza di essi, convoca il Consiglio nei successivi cinque giorni.
8. Il Presidente del consiglio autorizza altresì le missioni fuori sede dei Consiglieri, determinate da esigenze istituzionali, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite al Consiglio con il bilancio di previsione.

Art. 29
Uffici del Consiglio

1. Il Consiglio comunale dispone di propri uffici dotati di adeguate risorse ed attrezzature, ed organizzati in una struttura di adeguata dimensione per il supporto organizzativo, informativo, giuridico, amministrativo all'attività degli organi consiliari e dei gruppi.
2. Al Presidente spetta il compito di sovrintendere il complesso degli uffici per il supporto e l'organizzazione dell'attività del Consiglio comunale. Le segreterie dei gruppi consiliari dipendono funzionalmente dai rispettivi Capigruppo.
3. Il Presidente del Consiglio è assistito da apposito Ufficio di Presidenza che cura lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dallo statuto, nonché di quelle relative alla rappresentanza del Consiglio comunale. Tale ufficio provvede, altresì, alla redazione ed alla raccolta della produzione normativa, svolgendo, d'intesa con i servizi competenti per materia, studi per la proposizione e l'aggiornamento dello statuto e dei regolamenti comunali.
4. Gli uffici di segreteria dei gruppi consiliari forniscono i necessari servizi ai Consiglieri al fine di consentire loro un più adeguato esercizio del loro mandato.

¹ Art. modificato con d.c.c. n. 68-77-78/2000

5. Gli atti di organizzazione relativi al personale degli uffici del Consiglio, sono adottati dal Sindaco su proposta del Presidente del Consiglio comunale.
6. Al dirigente preposto a dirigere gli uffici del Consiglio comunale è affidata, sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio o del Sindaco, la gestione delle risorse previste in apposito capitolo di bilancio. A tal fine, è altresì costituito nel piano esecutivo di gestione un apposito centro elementare di costo.

Art. 30 **Commissioni consiliari**

1. Il Consiglio istituisce nel suo ambito le commissioni consiliari permanenti per materia entro 90 giorni dalla convalida degli eletti; le commissioni sono composte in modo rappresentativo e hanno compiti istruttori e propositivi. Il Consiglio può costituire commissioni speciali e/o di controllo e garanzia. La nomina dei componenti è effettuata dal Presidente del Consiglio comunale con le modalità previste dal regolamento del Consiglio medesimo.
2. Col voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri membri, il Consiglio, inoltre, può istituire al proprio interno commissioni speciali di indagine sull'attività dell'amministrazione, garantendo la presenza delle minoranze.
3. Le competenze, i poteri e la durata delle commissioni speciali sono determinate dal Consiglio con la deliberazione che le istituisce.
4. Il regolamento disciplina, tra l'altro, i presupposti di legalità delle sedute delle commissioni e disciplina i casi in cui le sedute delle commissioni non sono pubbliche.
5. La presidenza delle commissioni preposte a specifiche ed esclusive funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, è attribuita alle opposizioni.

Art. 31 **Compiti delle commissioni consiliari permanenti**

1. Le commissioni consiliari permanenti esaminano preventivamente le proposte di deliberazione presentate al Consiglio e quelle della giunta previste dal regolamento. Sottopongono al Consiglio l'esito della propria istruttoria, anche mediante più testi, con le modalità e nei limiti stabiliti nel regolamento del consiglio.
2. Spetta alle commissioni permanenti, nell'ambito delle rispettive competenze, verificare lo stato di attuazione di piani, programmi, accordi di programma approvati dal Consiglio e svolgere ogni altro compito loro assegnato dallo statuto o dal regolamento.
3. Le commissioni consiliari permanenti possono disporre l'audizione di dirigenti e impiegati del Comune, delle aziende e delle istituzioni, che hanno l'obbligo di presentarsi e rispondere. Possono altresì disporre l'audizione del Sindaco, degli Assessori e dei rappresentanti del Comune presso enti, istituti, consorzi, aziende e società a partecipazione comunale.
4. Le commissioni consiliari permanenti possono sempre riunirsi per discutere argomenti di interesse della cittadinanza e possono in ogni caso svolgere audizioni e consultazioni con i cittadini singoli o associati.
5. Il regolamento del Consiglio disciplina ogni altro aspetto dell'attività delle commissioni.
6. Il Consiglio istituisce una commissione permanente per l'aggiornamento dello statuto e l'esame dei regolamenti comunali.

Art. 32
Gruppi consiliari

1. Tutti i Consiglieri debbono appartenere a un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo deve essere composto almeno da tre Consiglieri, a eccezione di quelli facenti parte di liste con numero inferiore di eletti o comunque espressione di partiti rappresentati in parlamento.
3. I Consiglieri che dichiarano di non voler appartenere a un gruppo formano il gruppo misto. Il gruppo misto designa un suo rappresentante; finché non è designato, il gruppo misto è rappresentato dal Consigliere più anziano di età.
4. Ai gruppi consiliari sono assicurati i mezzi e gli spazi per lo svolgimento dei compiti d'istituto, tenuto anche conto della loro consistenza numerica

Art. 33
Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è formata dai capigruppo di ciascun gruppo consiliare, è convocata e presieduta dal presidente del consiglio e vi partecipa il sindaco o suo delegato. Essa concorda il calendario dei lavori del Consiglio e l'inserimento degli argomenti all'ordine del giorno, il loro aggiornamento e ogni altro oggetto non già definito dal regolamento del Consiglio.

Art. 34
Regolamento sul funzionamento degli organi

1. Il Consiglio adotta a maggioranza assoluta il regolamento per il proprio funzionamento e per il funzionamento e la competenza dei propri organi interni, nonché per la gestione delle risorse attribuite.
2. Il regolamento detterà tra l'altro norme sulla predeterminazione, pubblicità, estensione e svolgimento degli ordini del giorno delle sedute del Consiglio, tali da garantire la tempestiva conoscenza da parte di tutti i Consiglieri degli argomenti che saranno trattati nella seduta, salvi i casi ivi indicati.

Art. 35
Convocazione del Consiglio e regolarità delle sedute

1. Il Presidente convoca il Consiglio fissando il giorno e l'ora della seduta o di più sedute, quando i lavori del Consiglio siano programmati per più giorni. Egli è tenuto a riunire il Consiglio entro un termine non superiore a 20 giorni quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
2. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno è spedito ai Consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite nel regolamento.
3. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente tenuto conto di quanto stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo di cui all'art. 33.
4. Il Consiglio si riunisce nella sede comunale, salvo diversa determinazione del presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

Art. 36
Prima convocazione del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Spetta al Consigliere anziano la presidenza del Consiglio fino all'elezione del Presidente.

Art. 37
Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio delibera in assemblea plenaria gli atti di propria competenza.
2. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quelle che per regolamento debbano svolgersi a porte chiuse.
3. I lavori del Consiglio e delle commissioni sono resi pubblici nelle forme previste dal regolamento, salvo i casi ivi indicati per la tutela del buon andamento della pubblica amministrazione o a tutela della riservatezza.
4. Il Consiglio vota in forma palese salvo diversa determinazione del regolamento. È in ogni caso adottata con voto palese la deliberazione di convalida degli eletti.

Art. 38
Istruttoria

1. Il Presidente del Consiglio comunale assicura, con le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 33 una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni e sulle proposte sottoposte al Consiglio.
2. Il Consiglio delibera sulle singole questioni di norma previa istruttoria da parte della commissione consiliare competente.
3. Il regolamento sul funzionamento degli organi fissa il termine entro il quale l'istruttoria in commissione deve essere espletata e, per questioni di particolare complessità, può prescrivere l'istruttoria anche congiunta di più commissioni.

Art. 39²
Iniziativa

1. Hanno diritto di proporre deliberazioni al Consiglio: il Sindaco, la Giunta comunale, ciascun Consigliere, ciascun Consiglio di circoscrizione.
2. Ha altresì diritto di proporre deliberazioni al Consiglio comunale la Commissione per la rappresentanza delle cittadine e dei cittadini stranieri residenti a Padova.
3. Possono presentare proposte per la tutela di interessi collettivi i comitati di cittadini che raccolgono almeno 500 firme, gli enti e le associazioni iscritte all'apposito registro relativamente alle materie di loro interesse.
4. Le proposte della Giunta comunale pervengono al Consiglio istruite dagli uffici competenti e corredate dai pareri prescritti.
5. Sull'ammissibilità delle proposte di deliberazioni consiliari avanzate dai Consiglieri e dai Consigli di circoscrizione, sulle proposte della Commissione per la rappresentanza delle cittadine e dei

² Articolo modificato con d.c.c. n. 50-53-65/2011

cittadini stranieri residenti a Padova e sulle proposte dei comitati dei cittadini e degli enti decide la Conferenza dei Capigruppo, che le trasmette per l'istruttoria alla segreteria generale.

6. In ogni caso le proposte di atti deliberativi del Consiglio che comportano impegni di spesa debbono essere corredate dall'analisi dei costi e dall'indicazione dei mezzi di copertura e dei pareri necessari.

Art. 40³ Consiglieri

1. I Consiglieri comunali svolgono le loro funzioni senza vincolo di mandato al fine di garantire gli interessi generali della popolazione.
2. I Consiglieri comunali possono presentare interpellanze, interrogazioni, istanze e mozioni per iscritto. Interrogazioni, interpellanze e istanze possono essere presentate anche verbalmente in Consiglio. Il Sindaco o gli Assessori da lui delegati rispondono entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri.
3. Per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo, il Consigliere ha libero accesso agli uffici del Comune, delle aziende, delle istituzioni e delle circoscrizioni e ha diritto di ottenere anche da soggetti pubblici o privati che gestiscono servizi pubblici comunali tutte le notizie, le informazioni e di prendere visione dei documenti in possesso di questi, nonché di averne copia con le modalità previste dal regolamento, fermo per il Consigliere l'obbligo del segreto, nei casi previsti dalla legge.
4. I Consiglieri possono chiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione con le modalità previste dal Regolamento.

Art. 41 Consigliere anziano

1. Il Consigliere anziano è colui che, tra gli eletti, ha riportato la maggior cifra individuale (voti di lista più voti di preferenza), con l'esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.
2. Il Consigliere anziano convoca e presiede la prima adunanza del Consiglio comunale per procedere alla convalida degli eletti e all'elezione del Presidente del Consiglio.
3. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo e così di seguito.

Art. 42 Dimissioni da Consigliere

1. I Consiglieri si dimettono dalla carica con dichiarazione scritta, presentata al Consiglio tramite il Presidente, od orale resa in Consiglio e verbalizzata.
2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surroga che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.
3. I Consiglieri che non intervengano per tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificati motivi, comunicati al Segretario comunale, sono dichiarati decaduti. La giustificazione delle assenze deve essere comunicata per iscritto. Il Consigliere del quale è proposta la decadenza ha diritto di far valere le cause di giustificazione secondo la procedura prevista dal regolamento del Consiglio comunale.

³ Articolo modificato con d.c.c. n. 68-77-78/2000

Art. 43 Nomine

1. Il Consiglio comunale e il Sindaco, secondo le rispettive competenze, nominano gli amministratori delle aziende speciali, delle istituzioni e di ogni altro ente o organizzazione alla cui amministrazione il Comune partecipa, scegliendo tra candidati che abbiano requisiti di competenza professionale ed esperienza, con l'obiettivo di valorizzare le migliori competenze espresse dalla comunità. Per le nomine attribuite al Consiglio comunale - quando i componenti assegnati ad un organo siano superiori all'unità - si procede garantendo la rappresentanza sia della maggioranza sia della minoranza, anche adottando il sistema del voto limitato, con le modalità previste dal regolamento.
2. Gli atti fondamentali del Consiglio determinano, in relazione alle diverse attività e organizzazioni, i presupposti minimi richiesti perché possa ritenersi presente la competenza professionale, l'esperienza e ogni altra modalità rilevante.
3. Il regolamento prevede, per le nomine di competenza consiliare, modalità opportune di informazione per la presentazione al Consiglio di motivate candidature.
4. Per il rispetto delle pari opportunità tra donne e uomini le nomine degli amministratori di cui al comma uno devono essere effettuate assicurando la presenza di entrambi i sessi.
5. Gli statuti delle aziende, istituzioni, enti o organizzazioni soggetti alla approvazione del Consiglio comunale devono assicurare, nel rispetto delle pari opportunità, la presenza di entrambi i sessi nella composizione degli organi di amministrazione.

Art. 44 ⁴ Composizione della Giunta

1. La Giunta si compone del Sindaco, che la presiede, e di un numero di assessori fino ad un massimo di 12 (dodici). Per il rispetto delle pari opportunità tra donne e uomini deve essere assicurata la presenza di entrambi i sessi.
2. Possono essere nominati assessori coloro che possiedono i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
3. La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale o circoscrizionale.
4. Qualora un Consigliere comunale o circoscrizionale assuma la carica di assessore comunale, cessa dalla carica di consigliere all'atto di accettazione della nomina, e al suo posto subentra il primo dei non eletti nella medesima lista.
5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco.
6. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore, indipendentemente dalla durata degli stessi, non può essere, nel mandato successivo, ulteriormente nominato assessore.

Art. 45 Nomina della Giunta

1. Il Sindaco, previa verifica dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità, nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
2. Il Consiglio discute e approva in apposito documento gli indirizzi di governo proposti.

⁴ Comma 1 modificato con d.c.c. n. 16-19-24/2010

3. Il Sindaco, entro sei mesi dal suo insediamento, oppure in occasione della presentazione del primo bilancio preventivo, sentita la Giunta, presenta al Consiglio anche la proposta relativa alle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato. Il Consiglio, discute e approva la proposta entro i successivi trenta giorni.
4. La Giunta può riunirsi anche prima della comunicazione al Consiglio comunale e può adottare deliberazioni relative all'ordinaria amministrazione o urgenti.
5. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 46 Competenze della Giunta

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune; svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, ne attua i programmi e gli indirizzi generali. Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività in occasione della discussione del conto consuntivo mediante presentazione di apposita relazione nella quale viene illustrato anche lo stato di attuazione delle linee programmatiche del mandato e proposti eventuali adeguamenti. Il Consiglio comunale discute e approva la relazione entro trenta giorni.
2. La Giunta adotta gli atti di amministrazione che costituiscono esercizio di discrezionalità politica non rientranti nelle competenze del Consiglio e che la legge, lo statuto e i regolamenti non attribuiscono al Sindaco, al Segretario generale, ai dirigenti.
3. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, ove fissati.
4. La Giunta, in particolare, nel rispetto dei principi di cui al comma uno:
 - a) autorizza la sottoscrizione degli accordi collettivi decentrati, approva il programma delle assunzioni e dispone le mobilità verso altri Enti;
 - b) delibera le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei termini di legge e i prelievi dal fondo di riserva o per spese imprevidite, delibera altresì il P.E.G. e le sue variazioni;
 - c) determina le tariffe, i canoni, secondo la disciplina generale approvata dal Consiglio;
 - d) approva il programma per la realizzazione di mostre, spettacoli, manifestazioni, convegni, cerimonie e simili non previste nel P.E.G.;
 - e) autorizza le locazioni attive e passive e le concessioni di immobili con esclusione di quelle di competenza del Consiglio non previste nel P.E.G.;
 - f) approva le spese per somministrazioni e per forniture di beni e servizi a carattere continuativo non previste nel P.E.G., assegna ai dirigenti le somme per la gestione dei servizi di competenza;
 - g) delibera in materia di toponomastica;
 - h) accetta o rifiuta lasciti e donazioni di beni mobili; determina le azioni da promuovere o alle quali resistere in giudizio, le transazioni e le conciliazioni;
 - i) autorizza la concessione di contributi non vincolati;
 - l) autorizza, mediante variazione di P.E.G., incarichi e consulenze riferiti a interventi non previsti nel P.E.G..

Art. 47
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata senza formalità dal Sindaco o da chi lo sostituisce.
2. La Giunta è presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco.
3. In assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, presiede ai lavori l'Assessore anziano per età.

Art. 48
Le sedute della Giunta

1. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
2. La Giunta può comunque ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio. Per la definizione e l'attuazione degli obiettivi strategici dell'Amministrazione, il Sindaco e gli Assessori possono indicare collaboratori di propria fiducia che svolgeranno, a titolo gratuito, mansioni di supporto alle attività di programmazione.
3. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
4. L'indirizzo e il controllo sugli uffici sono svolti, oltre che collegialmente dalla Giunta, anche individualmente da ciascun Assessore limitatamente al referato cui è preposto.
5. La Giunta delibera a maggioranza con voto palese.
6. Alle sedute partecipa il Segretario comunale e in sua assenza il vice segretario, che possono farsi assistere da altri funzionari per la stesura del verbale delle deliberazioni.
7. La Giunta adotta le proprie deliberazioni sulle proposte scritte del Sindaco e di ciascun Assessore.
8. Ogni proposta di deliberazione deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni di legge.

Art. 49
Attribuzioni degli Assessori

1. Gli Assessori comunali svolgono il loro mandato secondo le deleghe e gli incarichi ricevuti dal Sindaco.
2. Ogni Assessore concorre all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercita, per delega del Sindaco, le funzioni di indirizzo e sovrintende al funzionamento degli uffici e servizi impartendo le necessarie disposizioni volte a realizzare gli obiettivi e i programmi deliberati dal Consiglio comunale e dalla Giunta comunale. Verifica che l'azione amministrativa complessiva del proprio ambito sia improntata alla massima efficienza ed efficacia.
3. Gli Assessori partecipano, senza diritto di voto, all'attività del Consiglio comunale.

Art. 50
Sostituzione della Giunta e dei singoli Assessori

1. Il Sindaco deve provvedere alla sostituzione degli Assessori dimissionari, decaduti o revocati entro dieci giorni dalla data in cui sono state presentate le dimissioni o si è verificata la decadenza o la revoca.
2. Le dimissioni volontarie dei singoli Assessori sono presentate al Sindaco. Esse hanno efficacia dalla data del ricevimento e sono irrevocabili. L'Assessore dimissionario, decaduto o revocato cessa immediatamente dalla carica, e l'esercizio delle competenze a lui delegate torna in capo al Sindaco.

Art. 51 Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta la comunità e l'amministrazione comunale.
2. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune. Spetta al Sindaco, oltre all'esercizio delle competenze attribuitegli dalla legge e da altri articoli dello statuto:
 - a) formulare gli indirizzi generali dell'azione politica e amministrativa del Comune, nominare gli Assessori e coordinarne l'attività;
 - b) revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio;
 - c) Distribuire gli affari sui quali la Giunta deve deliberare tra i membri della Giunta stessa, in relazione alle funzioni individuate nel documento programmatico e alle deleghe rilasciate;
 - d) concordare con la Giunta il contenuto di dichiarazioni che impegnino la politica generale del Comune;
 - e) impartire direttive al Segretario generale e ai dirigenti per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo;
 - f) verificare lo stato di attuazione del documento programmatico e dei programmi approvati dal Consiglio adottando gli strumenti opportuni;
 - g) conferire la procura alle liti a seguito di apposita deliberazione della Giunta comunale ;
 - h) provvedere, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alle nomine, alle designazioni e alle revoche dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società, non attribuite dalla legge e dallo statuto alla competenza del Consiglio;
 - i) informare la popolazione di situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile, avvalendosi dei mezzi tecnici individuati nei piani provinciali di protezione civile e raccordandosi con i competenti organi statali, regionali e provinciali nonché con le associazioni di volontariato.
 - l) Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale e della Regione, gli orari degli esercizi e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio del Comune, concordandone le modalità con i responsabili competenti per territorio delle rispettive amministrazioni.
3. Il Sindaco nomina il Segretario generale, i responsabili dei settori e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna di cui all'art. 51 della legge 142/90. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare il Direttore generale le cui competenze sono disciplinate nel regolamento di organizzazione.
4. Il Sindaco, sentito il Segretario generale nomina le commissioni tecniche i cui componenti sono da scegliere secondo criteri professionali
5. Il Sindaco può, in casi straordinari e per motivate ragioni di interesse generale, demandare l'adozione di provvedimenti di competenza di un dirigente al Segretario generale o ad altro dirigente.

Art. 52 Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco può delegare parte delle sue competenze per aree organiche a singoli Assessori, fatta eccezione per gli atti a rilevanza esterna che gli siano espressamente riservati per legge. Egli ha potere di sostituzione e di surroga nei confronti degli Assessori stessi.

2. L'atto di delegazione specifica il contenuto della delega e contiene l'accettazione del delegato.
3. La delegazione può essere revocata per iscritto dal Sindaco e ad essa può rinunciare, nella stessa forma, il destinatario.
4. Il Sindaco può delegare la firma di atti di propria competenza anche al Segretario e ai dirigenti.

Art. 53

Competenze del Sindaco quale ufficiale di governo

1. Il Sindaco quale ufficiale del governo svolge i compiti affidatigli dalla legge e in particolare adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale per prevenire ed eliminare gravi pericoli all'incolumità dei cittadini e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali attribuite al Comune.
2. Gli atti, rispetto ai quali gli sono attribuite solo funzioni di sovrintendenza, sono di norma adottati dai dirigenti tranne i casi in cui presentino aspetti di discrezionalità politica, e non tecnica.

Art. 54

Deleghe del Sindaco come ufficiale di governo

1. Il Sindaco, nei casi previsti dalla legge, può delegare a dipendenti funzioni di ufficiale di governo.
2. La delega è comunicata al Prefetto.

Art. 55

Efficacia delle deleghe

1. Le deleghe di cui ai precedenti artt. 52 e 54 conservano efficacia, salvo temporanea sostituzione, anche in caso di assenza o impedimento, fino alla revoca dell'atto. Le deleghe rilasciate agli Assessori perdono in ogni caso efficacia con la cessazione dalla carica del delegante.

Art. 56

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è delegato dal Sindaco e viene scelto tra gli Assessori.
2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione prevista dalla legge.
3. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, l'Assessore presente, più anziano per età, assume le funzioni del Sindaco.

TITOLO V

DECENTRAMENTO TERRITORIALE

Art. 57⁵

Funzioni delle circoscrizioni.

1. Il territorio comunale è articolato in circoscrizioni come stabilito dall'art.11 del presente Statuto.

⁵ Articolo modificato con d.c.c. n. 116-120-122/2003

2. Ogni circoscrizione, denominata quartiere, rappresenta le esigenze della rispettiva popolazione valorizzandone le identità territoriali; promuove la partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale e amministrativa della civica comunità e al governo della città, è sede di attività amministrativa, gestionale decentrata e informativa.
3. Il decentramento amministrativo è promosso per la diretta soluzione dei problemi dei cittadini che vivono nella circoscrizione. Esso è un mezzo attraverso il quale sono rappresentati e risolti i bisogni della comunità locale.
4. Il Comune attua il decentramento istituzionale nelle circoscrizioni anche attraverso lo strumento della delega amministrativa.
Ciascun quartiere è delegato a deliberare, entro i limiti dei fondi stanziati per i quartieri dal bilancio comunale e dal piano esecutivo di gestione, nelle seguenti materie di competenza comunale:
 - a) lavori pubblici: manutenzione ordinaria;
 - b) gestione di beni immobili assegnati ai quartieri;
 - c) servizi sportivi;
 - d) giardini pubblici e spazi verdi;
 - e) servizi culturali, educativi e socio-ricreativi;
 - f) piccola mobilità viaria di quartiere.
5. Ogni consiglio di quartiere, con propria deliberazione, potrà suddividere il territorio in frazioni allo scopo di favorire la partecipazione dei cittadini su problemi e scelte propri di una parte della circoscrizione.
Le frazioni hanno lo scopo di mantenere un dialogo permanente con la cittadinanza sulla base delle necessità delle specificità territoriali. Per questo in ogni frazione si deve svolgere almeno una pubblica assemblea annuale, nella quale si raccolgono i giudizi e le esigenze della popolazione in relazione ai servizi erogati dagli enti pubblici nel territorio di appartenenza.
6. Il Consiglio di Quartiere può individuare un consigliere delegato alla frazione con il compito di controllare che i programmi interessanti la frazione di competenza vengano eseguiti. Tale consigliere può altresì proporre gli opportuni momenti di confronto fra la popolazione della frazione, anche nelle sue articolazioni associative e il quartiere ovvero, tramite quest'ultimo, con l'amministrazione comunale.

Art. 58⁶

Elezioni del Consiglio di quartiere e organi della circoscrizione.

1. Sono organi della circoscrizione il consiglio di quartiere, l'esecutivo circoscrizionale e il presidente del consiglio stesso.
2. I cittadini residenti nella circoscrizione eleggono il consiglio di quartiere con il sistema maggioritario previsto per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
3. Il presidente è eletto dal consiglio nel proprio seno in forma palese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri. Se dopo due votazioni nessuno ottiene una maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati.
4. In tutti i casi in cui il consiglio di quartiere entro novanta giorni dalle elezioni circoscrizionali, dalle dimissioni, dall'accoglimento di mozione di sfiducia costruttiva, revoca, decadenza, impedimento permanente, sospensione definitiva o decesso del presidente del quartiere non riesca ad esprimere un presidente, il Sindaco nomina un commissario facente funzioni che opererà fino all'elezione del nuovo presidente del consiglio di quartiere, o fino alla scadenza dei Consigli di Quartiere.
5. Su proposta del presidente del C.d.Q. il consiglio circoscrizionale elegge, fra i consiglieri, un esecutivo circoscrizionale, composto da un minimo di quattro ad un massimo di sei membri, cui

⁶ Articolo modificato con d.c.c. n. 116-120-122/2003

sono demandate funzioni d'attuazione delle linee programmatiche approvate dal consiglio di quartiere. L'esecutivo circoscrizionale è convocato e presieduto dal presidente del quartiere, che può altresì delegare ai componenti dell'esecutivo stesso proprie funzioni. Il consiglio circoscrizionale elegge tra i consiglieri due vicepresidenti di quartiere di cui uno appartenente all'opposizione.

6. Il regolamento dei quartieri stabilisce il numero dei componenti ciascun consiglio circoscrizionale e la delimitazione dei quartieri, disciplina il sistema d'elezione, definisce le competenze degli organi del quartiere, il decentramento dei servizi e le modalità d'esercizio delle deleghe e delle funzioni.

Art. 59 Commissioni

1. I Consigli di quartiere istituiscono commissioni permanenti e temporanee con compiti propositivi, istruttori e di consultazione; i coordinatori delle stesse devono essere componenti del Consiglio di quartiere.
2. Ogni gruppo presente in Consiglio ha diritto a essere rappresentato in ciascuna commissione.
3. Possono essere membri delle commissioni anche i cittadini che non fanno parte del Consiglio di quartiere.

Art. 60 Presidente

1. Il Presidente rappresenta la circoscrizione, convoca e Presiede il Consiglio, sovrintende all'esecuzione degli atti di amministrazione e all'espletamento delle funzioni comunali delegate. Esercita le funzioni che gli vengono delegate dal Sindaco quale ufficiale di governo.

Art. 61 Organismi del decentramento

1. Per facilitare il coordinamento delle attività decentrate è istituita la Conferenza dei Presidenti di quartiere, composta dai Presidenti o loro delegati e presieduta dal Sindaco o suo delegato.

Art. 62 Organismi di partecipazione decentrata

1. I Consigli di quartiere per favorire l'aggregazione dei cittadini riconoscono, con appositi provvedimenti motivati, sulla base di requisiti fissati dal regolamento, gli organismi sociali, culturali e sportivi esistenti sul territorio e ne promuovono la costituzione.
2. Al fine di valorizzare la partecipazione e il contributo autonomo dei cittadini e delle associazioni, si costituisce in ogni circoscrizione la consulta di quartiere.

Art. 63 Compiti del Consiglio di quartiere

1. A ciascun Consiglio di quartiere vengono attribuiti poteri propositivi, consultivi (facoltativi e obbligatori) e deliberativi sulle materie previste dal regolamento comunale e sono assegnati i relativi finanziamenti su appositi capitoli di bilancio.
2. Spetta al Consiglio di quartiere:
 - a) Proporre al Consiglio comunale gli obiettivi, i programmi e gli interventi che interessano la circoscrizione;

- b) Formulare proposte di spesa, in fase di formazione del bilancio di previsione comunale, attinenti alle materie a esso delegate in rapporto agli obiettivi programmati dal quartiere, nonché su obiettivi e problematiche di importanza generale o rilevante per il quartiere;
 - c) Esprimere parere obbligatorio, entro termini decorrenti dalla data di ricevimento degli atti, sui piani, programmi e interventi interessanti la circoscrizione;
 - d) Essere sempre preventivamente consultato in ordine agli strumenti urbanistici, alla localizzazione dei servizi, con particolare riferimento ai problemi della mobilità, ai nuovi insediamenti, ai servizi scolastici, culturali, sportivi, del verde e commerciali secondo le modalità definite dal regolamento;
 - e) Definire gli indirizzi e le scelte di gestione dei servizi di base attribuiti alla circoscrizione e gli eventuali indirizzi delle funzioni delegate dal comune.
3. Ogni Consiglio di quartiere è delegato, nell'ambito delle competenze a esso attribuite a deliberare in base ai fondi allo stesso conferiti, nonché a provvedere alla gestione e manutenzione dei mezzi e degli immobili a esso assegnati e all'esecuzione di opere a esso affidate.

Art. 64 **Referendum del Consiglio di quartiere**

- 1. Il Consiglio di quartiere può formulare e organizzare all'interno del proprio bilancio di competenza, quesiti referendari, consultivi e propositivi su specifici problemi del quartiere.
- 2. Il quesito deve essere formulato, in analogia con quanto previsto dall'art. 19 dello statuto, in modo chiaro, semplice ed univoco.
- 3. Le specifiche modalità verranno definite in apposito regolamento.

Art. 65 **Servizi delle circoscrizioni**

- 1. Il Comune adegua l'organizzazione dei servizi alla delimitazione delle circoscrizioni.
- 2. Il regolamento dei quartieri determina le attività amministrative e i servizi di base affidati alle circoscrizioni.
- 3. Il Comune organizza la propria struttura organizzativa anche in funzione del decentramento.

Art. 66 **Personale dei Consigli di quartiere**

- 1. Il Consiglio di quartiere è dotato di un segretario che assiste gli organi di quartiere e compie gli atti di gestione, nonché del personale necessario al funzionamento dei servizi a esso attribuiti.

Art. 67 **Deliberazioni**

- 1. Le deliberazioni del Consiglio di quartiere sono trasmesse al Sindaco nei termini stabiliti dal regolamento. Le delibere che costituiscono esercizio di un potere decisionale, se non rinviate a cura del Sindaco stesso, con osservazioni, al Consiglio di quartiere entro un termine perentorio fissato dal regolamento, sono pubblicate all'albo pretorio e divengono esecutive con le stesse modalità e negli stessi termini delle deliberazioni della Giunta comunale.

2. Qualora il Consiglio di quartiere non ritenga di riformare l'atto sulla base delle osservazioni del Sindaco, il Consiglio comunale adotta la deliberazione definitiva.

Art. 68
Norme sulla partecipazione

1. Le norme dei regolamenti comunali relative alla partecipazione, alle libere forme associative e agli organismi di partecipazione sono applicate anche dai Consigli di quartiere.

TITOLO VI
L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 69
Il modello organizzativo

1. Gli uffici sono organizzati di norma, in settori, servizi e unità operative. Il settore è la struttura organizzativa di massima dimensione dell'ente.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è informata ai principi della partecipazione e della razionalizzazione delle procedure, per conseguire, secondo criteri di autonomia, di funzionalità ed economicità gestionali, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'ente.
3. L'amministrazione promuove altresì forme organizzative finalizzate alla semplificazione delle procedure anche mediante l'istituzione di conferenze dei servizi.
4. Il gabinetto del sindaco e le segreterie degli assessori sono disciplinati da apposito regolamento.
5. Allo scopo di assicurare la maggiore flessibilità dell'organico, il regolamento fissa la dotazione globale del personale articolata per qualifiche.

Art. 70
Il Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco, salvo revoca con provvedimento motivato del Sindaco medesimo, previa deliberazione di Giunta per grave violazione dei doveri d'ufficio.
2. Dopo la cessazione del mandato, il Segretario continua a esercitare le proprie funzioni sino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario.
3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi istituzionali dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle norme.
4. Qualora il Sindaco non abbia provveduto alla nomina del Direttore generale, il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.
5. Il Segretario inoltre:
 - a) Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

6. Il Segretario può altresì svolgere, in base ad apposito provvedimento del Sindaco, le funzioni di Direttore generale.

Art. 71
Il vice-segretario

1. Il Comune ha un vice-segretario designato dal Sindaco tra i dirigenti amministrativi, sentito il Segretario.
2. I requisiti, le modalità di nomina, le attribuzioni e le funzioni del vice-segretario sono stabiliti dal regolamento organico.
3. Il Segretario determina, con ordine di servizio, le funzioni vicarie attribuite in via permanente al vice-segretario.
4. Spetta al vice-segretario la sostituzione per vacanza del posto, assenza o impedimento del Segretario.

Art. 72
I dirigenti: le attribuzioni

1. Ai dirigenti spetta la direzione dei settori e dei servizi dipendenti, nonché la loro gestione.
2. I dirigenti preposti ai settori redigono ogni anno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, un programma di attività che traduce in termini operativi gli obiettivi fissati dagli organi di governo. Tale programma esecutivo viene approvato dalla Giunta, secondo modalità che garantiscono il contraddittorio e costituisce il riferimento per la valutazione delle responsabilità dei dirigenti. I dirigenti sono tenuti altresì a fornire, secondo le modalità previste dalla Giunta, periodici consuntivi delle attività svolte.
3. I dirigenti danno attuazione agli obiettivi e ai programmi contenuti negli atti di indirizzo degli organi di governo e, in base all'art. 51 della legge 142/1990, adottano atti di natura discrezionale.
4. In particolare, competono ai dirigenti:
 - a) la direzione dei settori e dei servizi dipendenti, nonché la loro gestione;
 - b) le determinazioni a contrattare e relative procedure;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria nel rispetto delle previsioni dei P.E.G., ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) l'affidamento di incarichi professionali riferiti a interventi previsti negli strumenti di programmazione finanziaria;
 - f) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - g) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e concessioni edilizie;
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza;
 - i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o delegati dal Sindaco.

5. Le attribuzioni dei dirigenti riguardanti l'organizzazione interna e il funzionamento della struttura cui sono preposti sono stabilite nel regolamento.

Art. 73

Le assunzioni con contratto a tempo determinato

1. Su proposta del Sindaco, la Giunta può provvedere alla copertura di posti dirigenziali od alta specializzazione, mediante contratto di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato e il relativo contratto durerà fino alla scadenza del mandato del Sindaco.

Art. 74

Gli incarichi di funzioni dirigenziali

1. Il Sindaco attribuisce e definisce gli incarichi di funzioni dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, compresi quelli di direzione di aree funzionali, applicando anche il principio della rotazione, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento.
2. La durata dell'incarico è correlata all'attuazione dei programmi e al conseguimento degli obiettivi ivi previsti, nel rispetto dei termini di cui al successivo comma quattro.
3. Il rinnovo dell'incarico è subordinato alla valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza ed efficacia raggiunto dai servizi da lui diretti.
4. Nel caso di incarico dirigenziale attribuito con contratto di natura privatistica, questo non potrà essere stipulato per una durata superiore ad anni tre. Al termine del contratto dovranno essere verificati i risultati di gestione. A seguito di tale verifica, in caso di esito positivo, il contratto privato potrà essere prorogato, di anno in anno, fino alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco che l'ha promosso. Tanto si applicherà anche in caso di incarico di collaborazione esterna.

Art. 75

Le responsabilità dirigenziali

1. Il personale dirigente di cui agli artt. 72, 74 e 75 è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi determinati dagli organi di governo del Comune, della correttezza amministrativa e dell'efficienza di gestione.
2. La revoca dei dirigenti di cui agli artt. 74 e 75 assunti con contratto a tempo determinato, è disposta dalla giunta con atto motivato allorché il personale di cui al primo comma abbia disatteso gli atti di indirizzo impartiti dagli organi di governo o non abbia conseguito gli obiettivi predeterminati.

Art. 76

Il controllo di gestione

1. Il Comune attua, nei modi più opportuni, forme di controllo interno alla gestione, al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza dell'attività comunale, riferita anche a centri di gestione economica compresi in aree di attività.
2. I settori, i servizi e le unità operative sono organizzati in modo da realizzare al loro interno una contabilità per centri di costo, in coerenza con le finalità di cui al primo comma.

TITOLO VII

I SERVIZI PUBBLICI

Art. 77

I servizi pubblici comunali

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla legge e secondo quanto stabilito nel regolamento.
2. Favorisce l'integrazione e la collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.
3. La gestione si informa ai criteri enunciati nell'art. 7.
4. La vigilanza sulle aziende speciali e istituzioni e la verifica dei risultati di gestione è esercitata dal sindaco o suo delegato che può avvalersi della collaborazione tecnica del Segretario generale, riferendone, se necessario, agli organi collegiali competenti.

Art. 78

Le istituzioni: ordinamento e funzionamento

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali privi di rilevanza imprenditoriale, ma che abbisognino di speciale autonomia gestionale, costituisce istituzioni, mediante apposito atto contenente il regolamento di disciplina del funzionamento, dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione, nonché, previa formulazione di apposito prospetto tecnico-finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili e immobili, compresi i fondi liquidi.
2. L'istituzione è retta da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.
3. I componenti del consiglio di amministrazione restano in carica quanto il Consiglio comunale che li ha espressi; sono rieleggibili e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.
4. Agli amministratori delle istituzioni si applicano le disposizioni di legge in tema di ineleggibilità e incompatibilità per i Consiglieri comunali. Non possono essere nominati i Consiglieri comunali in carica.
5. Il consiglio di amministrazione dell'istituzione, sentita la Giunta comunale, può nominare direttore dell'istituzione stessa il segretario comunale, un dipendente o una persona esterna all'amministrazione, in base a un pubblico concorso o a contratto a tempo determinato.
6. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 79

La nomina e la surroga degli amministratori di aziende e istituzioni

1. Nel rispetto dei criteri di cui all'art. 43 il Sindaco nomina e surroga i presidenti e gli amministratori delle aziende e delle istituzioni.
2. I candidati debbono possedere qualità professionali specifiche, illustrate nel curriculum, coerenti con i caratteri dell'azienda o istituzione cui si riferisce l'atto di nomina.
3. La surroga degli amministratori è disposta entro trenta giorni dalla comunicazione della vacanza comunque verificatasi, data con immediatezza dai responsabili dell'azienda o dell'istituzione al Sindaco.

Art. 80

La revoca degli amministratori di aziende e istituzioni

1. La revoca degli amministratori e dei revisori dei conti delle aziende e delle istituzioni è adottata secondo le rispettive competenze dal Sindaco o dal Consiglio comunale e in quest'ultimo caso su proposta della giunta ovvero di almeno un terzo dei Consiglieri, nei seguenti casi:
 - a) mancato conseguimento del pareggio mediante l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti;
 - b) non aver perseguito le finalità o seguito gli indirizzi dati dagli organi di governo del Comune;
 - c) non aver conseguito i risultati prestabiliti;
 - d) per gravi scorrettezze nella gestione da parte del singolo amministratore.
2. La nomina dei nuovi amministratori consegue all'atto o alla deliberazione di revoca.

Art. 81

La partecipazione del cittadino-utente

1. Il Comune attiva meccanismi di partecipazione del cittadino-utente ai processi di individuazione della domanda di servizi e di valutazione dei risultati conseguiti.
2. Alle aziende e istituzioni si applica il disposto riguardante il controllo di gestione.
3. Il Comune può adottare «carte dei diritti» riguardanti specifici servizi comunali tese a garantire i diritti dei cittadini. Le «carte» adottate, previa ampia consultazione, sono adeguatamente pubblicizzate e costituiscono i criteri di indirizzo per l'attività comunale.

TITOLO VIII

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 82

Principi

1. Il Comune riconosce l'autonomia finanziaria quale elemento fondamentale della propria autonomia politica.
2. Assume come metodo di gestione delle risorse la programmazione finanziaria.
3. Documenta i fatti di gestione attraverso la contabilità finanziaria e quella economica.

Art. 83

Attuazione dei principi

1. Il Comune attua i principi di cui al precedente articolo in sede di adozione dei regolamenti previsti dalla legge e dallo statuto.
2. Costituiscono strumento di diretta attuazione dei principi suddetti in specie i regolamenti di contabilità, sul controllo di gestione e di disciplina dell'assetto organizzativo del Comune.

Art. 84
Collegio dei revisori

1. I revisori dei conti sono nominati con le modalità e per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Per i revisori dei conti valgono le incompatibilità e le cause di decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile e le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale. Non possono inoltre esercitare la funzione di revisori i consiglieri comunali e gli amministratori comunali in carica e nel mandato immediatamente precedente, coloro che abbiano un rapporto di prestazione d'opera, anche a carattere non continuativo, con il Comune, gli enti e le istituzioni controllate o sovvenzionate dal Comune stesso o che in queste ricoprono cariche sociali.
3. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di funzionamento, di decadenza, di revoca per inadempienza dei singoli membri e di reintegrazione del collegio.
4. I verbali del collegio sono pubblici.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 85
Norma transitoria

1. I regolamenti vigenti alla data dell'entrata in vigore dello statuto continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino all'approvazione dei nuovi.
2. Gli incarichi già conferiti restano validi sino alla naturale scadenza.
3. Nel corso del biennio successivo dall'approvazione dello statuto, l'apposita commissione consiliare verificherà lo stato di attuazione dello stesso, nonchè l'applicazione dei relativi regolamenti.
4. Salvo quanto previsto dalla legge, il consiglio entro dodici mesi dall'approvazione dello statuto adotterà i regolamenti previsti.

Art. 86
Norma finale

1. Lo statuto può essere modificato nelle forme e nei modi previsti dall'art. 4, commi 3 e 4, della legge 142/1990.